

Concorsi pubblici: l'amministrazione ha il compito di concedere alle persone portatrici di disabilità gli ausili espressamente richiesti nella domanda di partecipazione e nel corso di svolgimento delle prove concorsuali

L'amministrazione concorsuale non è tenuta a valutare nel caso concreto le misure idonee a consentire una migliore partecipazione concorsuale al candidato portatore di disabilità né a verificarne l'effettivo utilizzo da parte dell'avente diritto.

Svolgimento dell'iter giudiziale

Il TAR Campania-Napoli, con la sentenza n. 6201 del 17 ottobre 2024, si esprime sul ricorso sollevato da un candidato per il mancato superamento della prova tecnico-pratica di un concorso pubblico.

Il ricorrente, affetto da cecità e sordità, aveva impugnato la determina di approvazione dei verbali del concorso pubblico ritendendola viziata da illegittimità ed eccesso di potere nella figura sintomatica di illogicità manifesta.

Il profilo di illegittimità rilevato dal ricorrente riguardava il fatto che l'amministrazione procedente non avesse effettuato una valutazione riguardo all'efficacia degli ausili previsti per le persone con disabilità in relazione al caso concreto e nel rispetto del principio di proporzionalità (pur riconoscendo in capo all'amministrazione il rispetto, in astratto, delle norme in materia di disabilità). In particolare, il candidato eccepiva che il Comune non avesse valutato la possibilità di collocarlo in una sede appartata e protetta per lo svolgimento della prova concorsuale.

Per quanto riguarda il profilo dell'eccesso di potere, il ricorrente aveva ritenuto l'esito valutativo della seconda prova scritta "viziato da illogicità manifesta" ritenendo irragionevole la differente valutazione delle due prove d'esame redatte dallo stesso candidato (la prima di carattere teorico e la seconda di carattere teorico-pratico).

Un ultimo profilo di criticità riguardava la mancata fruizione del tempo aggiuntivo spettante al ricorrente per ragioni correlate alla sua disabilità di cui, per motivi non esplicitate nel verbale, non si era avvalso, consegnando al medesimo orario degli altri concorrenti.

Il Comune, costituitasi in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame, argomentandone l'infondatezza.

Conclusioni del TAR

Il TAR si è espresso sul ricorso fornendo interessanti chiarimenti sulla posizione dell'amministrazione durante le procedure concorsuali, ove partecipino al concorso persone portatrici di disabilità.

Per quanto riguarda il primo rilievo, il TAR ritiene rispettato il diritto, previsto dall'articolo 20, legge 5 febbraio 1992, n. 104 "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*", agli ausili e alle misure specifiche spettanti al ricorrente in occasione della partecipazione a prove d'esame nei concorsi pubblici. Il Collegio sostiene, infatti, che l'assenza di una valutazione "in concreto" dell'amministrazione finalizzata ad approntare ausili più rispondenti al caso concreto sia generica e astratta tenuto conto che, in fatto, in ricorrente non ha richiesto nessun ausilio (come quello suggerito in sede di ricorso di poter svolgere la prova in un'aula differente) in sede concorsuale (né nella domanda di partecipazione né nel corso dello svolgimento delle prove).

Da tale constatazione è possibile desumere che **l'amministrazione ha il compito di fornire esclusivamente gli ausili chiesti dal ricorrente in sede di domanda o durante lo svolgimento delle prove concorsuali.**

Il TAR ritiene altresì insussistente il vizio di eccesso di potere per illogicità dedotto con riguardo all'esito valutativo della seconda prova scritta. In particolare, sottolinea le differenze tra il primo e il secondo elaborato emerse nella comparazione delle due prove (nel giudizio sulla seconda prova scritta i verbali della Commissione d'esame fanno riferimento a "*lacune sostanziali su tutta la tematica ...*" e l'elaborato è ritenuto "*assolutamente insufficiente nella forma e nel merito*") da cui il Collegio non ritiene che emergano elementi sulla cui base prospettare possibili profili di illogicità nel giudizio della Commissione. Inoltre, viene sottolineato il carattere tecnico pratico del secondo elaborato, differente rispetto al primo di carattere teorico che è invece fondato su una valutazione qualitativa della preparazione scientifica del candidato.

Sui rilievi sul contenuto della seconda prova scritta, il Collegio ribadisce altresì il condiviso indirizzo giurisprudenziale secondo cui **il sindacato nei confronti degli atti di correzione delle prove è limitato al riscontro di palesi errori di fatto e di giudizio da parte della Commissione**, è pertanto escluso ogni sindacato nel merito che miri unicamente a proporre una diversa valutazione dell'elaborato.

Da ultimo, circa la mancata fruizione del tempo aggiuntivo di trenta minuti spettante al ricorrente in quanto portatore di disabilità, il TAR riscontra dal verbale redatto dalla Commissione di gara che egli stesso, nell'ambito della seconda prova, vi ha rinunciato con scelta insindacabile.

In conclusione, il TAR sancisce l'infondatezza delle censure sollevate e rigetta il ricorso.